

NEWSLETTER GENNAIO 2023 02.01

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di gennaio	pag.	2
Aggiornati i modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille	pag.	3
Pubblicato il nuovo modello Rap per la registrazione dei comodati	pag.	5
Credito d'imposta per nuovi investimenti per l'anno 2023	pag.	7
Le novità dell'agevolazione "Nuova Sabatini"	pag.	10
Novità riguardanti la fattura elettronica dal 2023	pag.	12
Conferma della scadenza semestrale dell'invio al Sts anche per il 2023	pag.	14

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023	pag.	15
---	------	----

Informative e news per la clientela di studio

ANCORA APPLICABILE L'IVA AUTO NELLA MISURA DEL 40%

Con decisione UE n. 2411 del 6 dicembre 2022 è prorogata l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione della detrazione Iva auto nella misura del 40%.

(UE, Decisione n. 2411 del 6 dicembre 2022)



INTERESSI LEGALI AL 5%

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2022 a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata innalzata al 5% annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ..

(Mef, Decreto del 13 dicembre 2022)

AGGIORNATE LE FAQ SUGLI AIUTI DI STATO

In data 4 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate, in vista della prossima scadenza delle comunicazioni fissata al 31 del mese corrente, ha aggiornato la sezione delle *faq* relativa agli aiuti di Stato.

(Agenzia delle entrate, *faq* 4 gennaio 2023)

GESTORI DELLA CRISI DI IMPRESA

Al via dal 5 gennaio 2023 l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

(D.M. 30 dicembre 2022)

ECOBONUS

Con circolare del 30 dicembre 2022 il Mise pubblica le regole per la riapertura dello sportello di prenotazione per gli incentivi auto e moto ecologiche.

(Mise, circolare del 30 dicembre 2022)

BONUS EDITORI

Con un avviso del 30 dicembre 2022 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica che dal 2 al 31 gennaio 2023 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2022 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.

(Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, avviso del 30 dicembre 2022)

BONUS PUBBLICITÀ

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con avviso del 21 dicembre comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, avviso del 21 dicembre 2022)

Informative e news per la clientela di studio

AGGIORNATI I MODELLI E LE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

Con il **Decreto direttoriale 396 del 13 dicembre 2022** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps) ha aggiornato i modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille in precedenza approvati con il D.M. 488 del 22 settembre 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (decreto che ha completato il processo di normazione del 5 per mille in applicazione dei principi contenuti nel D.lgs. 111/2017 nell'ambito della riforma degli enti di Terzo settore).

Le nuove regole intercettano l'esigenza di assicurare, attraverso la dematerializzazione della documentazione amministrativa e del relativo flusso, una più efficiente cura degli adempimenti degli obblighi posti a carico rispettivamente dell'amministrazione erogatrice e degli enti beneficiari del contributo del cinque per mille in misura pari o superiore a 20.000 euro.

Si è pertanto provveduto a realizzare una piattaforma informatica dedicata alla compilazione e alla trasmissione dei rendiconti del cinque per mille da parte degli enti beneficiari del contributo medesimo di ammontare pari o superiore a 20.000 euro, con conseguente aggiornamento delle linee guida contenute nel precedente Decreto direttoriale 488/2021.


La modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille è resa disponibile sulla piattaforma informatica 5 per mille, accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it/

Decorrenza delle nuove disposizioni

L'articolo 3 del nuovo decreto precisa che le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021.

Rinviamo alla precedente informativa pubblicata lo scorso anno a commento del citato D.M. 488/2021 per un'analisi più esaustiva dei contenuti delle linee guida si riportano di seguito in forma schematica i principali elementi di novità introdotti dal recente aggiornamento.

Modalità di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa	<p>Gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it (contenitore di tutte le procedure telematiche del Mlps).</p> <p><u>Per le istruzioni operative inerenti l'utilizzo della piattaforma si rimanda alla consultazione del manuale utente reso disponibile nella pagina dedicata alla "Rendicontazione del contributo".</u></p> <p>Ne consegue che, con riguardo agli enti percettori di contributi pari o superiori a 20.000 euro, non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione.</p>
Pubblicazione del rendiconto	Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito <i>web</i> , gli enti beneficiari di contributi non inferiori a € 20.000,00

	<p>dovranno assolvere all'obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione accedendo alla piattaforma dedicata (disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it), in particolare, cliccando sull'icona "Modifica link" sarà possibile inserire/modificare il link relativo alla pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto.</p> <p><u>È opportuno evidenziare che oggetto di pubblicazione sul sito web dell'ente beneficiario sarà il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata Home, cliccando sull'icona "PDF".</u></p>  <p>Non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni di avvenuta pubblicazione trasmesse tramite posta (pec o raccomandata).</p>
<p>Modalità di rendicontazione: il rendiconto e la relazione illustrativa</p>	<p>La rendicontazione prevede la compilazione del rendiconto e la redazione della Relazione illustrativa secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>A tal fine devono essere utilizzati esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti percettori di somme pari o superiori a 20.000 euro dovranno necessariamente utilizzare il modello, trasposto – nella sua nuova veste – nella piattaforma digitale, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it. Per accedere all'applicativo sarà necessario autenticarsi tramite credenziali Spid o Cie. Una volta effettuata l'autenticazione bisognerà procedere con la fase di registrazione del profilo ente (nonché con l'eventuale gestione delle deleghe) secondo le indicazioni contenute nel manuale utente disponibile nella pagina dedicata alla "Rendicontazione del contributo" <p><u>Si avverte che, per la risoluzione di problematiche relative all'accesso, alla registrazione del profilo ente, alla gestione delle deleghe o più in generale a qualsiasi problematica di carattere informatico, gli enti dovranno rivolgersi all'Urp online (contattabile tramite l'indirizzo https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case, valorizzando la categoria "Servizi digitali con SPID" e selezionando come sottocategoria una tra le voci "Informazioni procedurali" o "Quesiti tecnici").</u></p> • gli enti percettori di somme inferiori a 20.000 euro continueranno ad adempiere all'obbligo di redazione del rendiconto mediante le modalità e la modulistica contenute nel Decreto direttoriale 488/2021. Tali modelli restano disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla "Rendicontazione del contributo".

Informative e news per la clientela di studio

PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO RAP PER LA REGISTRAZIONE DEI COMODATI

Lo scorso 16 dicembre 2022 l'Agenzia delle entrate con provvedimento n. 465502 ha approvato il nuovo modello Rap (registrazione atto privato) da utilizzare, per ora, per la registrazione dei contratti di comodato e di seguito, come specificato dalla medesima Agenzia: “*esteso alla registrazione di tutti gli atti privati*”.

5

Composizione del modello

Il modello è composto dai successivi quadri:

- frontespizio che riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- “*Dati generali*”, che contiene i dati utili alla registrazione dell'atto quali la scelta dell'ufficio territoriale dell'Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l'eventuale presenza di allegati, la sezione con le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, la sezione relativa all'impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti;
- “*Soggetti*”, contenente i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall'atto;
- “*Negozi - Comodato*”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione;
- “*Immobili*”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Presentazione del modello

Il modello Rap va presentato esclusivamente in modalità telematica direttamente o per il tramite degli intermediari. Al modello Rap devono essere allegati in un unico *file*, in formato Tif e/o Tiff e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

- copia dell'atto da registrare, sottoscritto dalle parti;



il testo dell'atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un'apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell'atto.

- copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello Rap in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

In linea generale quindi è necessario indicare, nel nuovo modello Rap:

- la tipologia di contratto, se verbale o scritto;
- l'indicazione della durata del contratto, ovvero della sua natura a tempo indeterminato;
- l'indicazione relativa all'oggetto del contratto (bene mobile, bene immobile o universalità di beni);
- i dati del comodante;
- i dati del comodatario;
- i dati degli eventuali immobili oggetto del contratto.



Imposte

Il sistema calcola in automatico le imposte dovute, registro e/o bollo e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.